

REGOLAMENTO DELLA FESTA CANTONALE DELLA MUSICA

Articolo 1

Scopi e obiettivi

La Federazione Bandistica Ticinese (in seguito FeBaTi) organizza la **Festa Cantonale delle musiche ticinesi** (in seguito FC) ai sensi dell'art. 3 dello Statuto cantonale.

Con la FC la FeBaTi si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere i buoni rapporti e i contatti fra le Società federate;
- rinsaldare i vincoli di amicizia fra le Società ad essa affiliate;
- verificare le qualità tecniche raggiunte dai corpi musicali;
- essere nel contempo un elemento o veicolo di propaganda.

Le FC devono rappresentare il momento culminante dell'attività bandistica cantonale e pertanto le relative manifestazioni permetteranno di rafforzare l'immagine ed il riconoscimento della FeBaTi sia nei confronti dell'intera popolazione ticinese che nei confronti delle pubbliche autorità.

Articolo 2

Svolgimento e luogo

La FC si svolge di regola ogni 5 anni, in un fine settimana e 2 anni prima della Festa Federale.

L'assemblea cantonale dei delegati, su proposta del Comitato cantonale (in seguito CC) designa con 2 anni di anticipo la sede della FC.

Articolo 3

Partecipazione

La partecipazione alla FC delle musiche ticinesi non è obbligatoria.

Le Società affiliate sono comunque invitate a considerare il valore e l'importanza delle feste cantonali delle musiche ticinesi, impegnandosi moralmente alla loro partecipazione.

La Società che non partecipa alla FC dovrà preventivamente comunicare al CC la sua assenza ed i motivi della stessa.

La Società affiliata che non partecipa alla FC dovrà comunque essere presente con una delegazione di almeno tre (3) rappresentanti e con il vessillo sociale. Questo vale anche per le Società esonerate.

Ad esclusivo giudizio del CC alla FC delle musiche ticinesi potranno partecipare anche altri complessi musicali provenienti dalla Svizzera o dall'estero.

Articolo 4

Iscrizioni - formazioni

Alla FC delle musiche ticinesi i corpi musicali possono partecipare come:

- Banda/Armonia
- Fanfara
- Brass Band
- Big Band

E potranno optare tra:

- Partecipazione con punteggio e classifica
- Partecipazione con giudizio
- Partecipazione come banda spettacolo

Le iscrizioni preliminari dovranno pervenire al Comitato di organizzazione (in seguito CO) almeno **18 mesi** prima della manifestazione. Quelle definitive almeno **12 mesi** prima.

Articolo 5

Categorie

Sono previste le seguenti categorie:

- eccellenza
- 1° categoria
- 2° categoria
- 3° categoria
- 4° categoria

Le società che si presentano nelle categorie a punteggio o a giudizio verranno iscritte nella categoria in cui è classificato il brano a libera scelta.

Per i brani inediti, la commissione di musica federale verrà incaricata di classificare gli stessi.

Articolo 6

Esecuzioni musicali

Le esecuzioni obbligatorie alla FC delle musiche ticinesi comprendono:

a) partecipazione con punteggio e classifica

- brano imposto
- brano a libera scelta della durata minima di 7 minuti

b) partecipazione con giudizio

- brano a libera scelta della durata minima di 7 minuti

c) partecipazione come banda spettacolo

- esibizione della durata tra i 20 e i 30 minuti.

Il programma musicale deve essere scelto fra i brani catalogati dall'Associazione Bandistica Svizzera per quanto concerne la musica d'intrattenimento.

L'ordine di esecuzione viene stabilito dalla commissione musica cantonale (in seguito CM) sentito il parere del CO.

Nel definire l'ordine di esecuzione saranno raggruppate, nel limite del possibile, le società di medesima categoria.

Tutte le bande che partecipano nelle categorie a) e b) devono partecipare alla sfilata e all'esecuzione di un brano d'insieme.

Articolo 7

Altre esecuzioni

Le bande partecipanti alla FC potranno inoltre eseguire un programma a libera scelta sulle piazze del Comune o regione in cui si tiene la manifestazione della durata massima di 30 minuti. L'ordine di esecuzione verrà stabilito dal CO.

Articolo 8

Manifestazioni locali

Durante lo svolgimento della FC delle musiche ticinesi nel Cantone non si possono organizzare manifestazioni bandistiche a carattere locale o regionale.

Articolo 9

Effettivo esecutori

I corpi bandistici partecipanti alla FC devono presentarsi con gli esecutori regolarmente iscritti al 31 dicembre ed annunciati alla FeBaTi entro il 31 marzo dell'anno della FC. Eventuali richieste di sostituzioni dovute a forza maggiore possono essere inoltrate in ogni tempo al CC.

La partecipazione alla FC verrà registrata sul libretto di socio dell'Associazione Bandistica Svizzera (ABS).

Articolo 10

Esperti

Il CC designa gli esperti su proposta della CM cantonale e scelti fuori cantone. I maestri delle bande partecipanti non potranno funzionare da esperti.

Articolo 11

Giudizio

Le produzioni musicali verranno giudicate secondo i fattori seguenti:

- esattezza armonica e intonazione
- ritmo e metro
- dinamica e equilibrio sonoro
- qualità del suono, tecnica e articolazione
- espressione musicale
- interpretazione

Il punteggio raggiunto dai partecipanti al Concorso verrà comunicato per categoria al termine della manifestazione.

Entro due mesi dalla manifestazione il CC invierà a tutte le Società partecipanti il referto delle giurie e un rapporto generale della manifestazione.

Il referto degli esperti è definitivo e non può essere contestato.

Articolo 12

Diplomi

Alle Società partecipanti (in seguito SP) verrà rilasciato un diploma di partecipazione. Lo stesso sarà sottoscritto dai presidenti del CO, del CC e della giuria.

Articolo 13

Obblighi delle SP

Le SP sottostanno alle disposizioni del CC, della CM e del CO per quanto attiene agli Statuti e al presente Regolamento. Essi accettano il piano di esecuzione e l'autorità della giuria.

Entro il 31 marzo dell'anno della FC le Società partecipanti inviano la lista dei loro esecutori al CO.

Sei mesi prima della data della FC delle musiche ticinesi le SP iscritte giusta l'articolo sei lettera a) e b) inviano al CO le partiture richieste del brano a libera scelta.

Le SP iscritte giusta il disposto dell'art. 6 lett. C) invieranno il loro programma al CO almeno sei (6) mesi prima della manifestazione.

Tutte le Società partecipanti devono comperare la carta della festa per ogni membro partecipante.

Eventuali Società provenienti da altri cantoni o dall'estero parteciperanno alle stesse condizioni delle società ticinesi.

Solo con il versamento del 25% della carta della festa al momento dell'iscrizione definitiva la società potrà ritenersi ufficialmente iscritta alla FC.

Articolo 14

Sanzioni

La Società che non partecipa alla FC, dopo essersi iscritta, sarà passibile di una penalità pecuniaria per un importo massimo pari al 25% del costo della carta della Festa.

L'importo da rifondere al CO verrà stabilito dal CC d'intesa con lo stesso.

Articolo 15

Organizzazione

L'organizzazione della FC delle musiche ticinesi spetta al CC il quale potrà avvalersi della collaborazione di una o più società affiliate che nominerà un Comitato di organizzazione.

Il CO sottopone al CC per approvazione tutto quanto attiene all'organizzazione della FC.

Del CO dovranno far parte almeno un rappresentante del CC e uno della CM cantonale.

Articolo 16

Direzione artistica

La direzione artistica della FC delle musiche ticinesi è affidata alla CM cantonale la quale collabora con il CO secondo quanto previsto dagli Statuti e dal presente Regolamento.

Articolo 17

Disposizioni finali

Tutte le decisioni relative alla FC delle musiche ticinesi non previste dagli Statuti della FeBaTi, dal presente Regolamento o dal Regolamento di applicazione sono di spettanza del CC in accordo con la CM ed il CO.

Le Società partecipanti saranno informate per tempo e con circolare delle decisioni prese.

Il presente Regolamento annulla quello del Concorso e del Convegno e ogni altra disposizione precedente ed è stato approvato dall'assemblea dei delegati del 12 aprile 1997 a Manno.

Per la FeBaTi

Il Presidente:
Ettore Draghi

Il Segretario:
Ettore Pedrazzi

Modifica art. 6 approvata dall'assemblea dei delegati, Tenero il 21 aprile 2007